

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Fidicomtur Soc. Coop. – Cooperativa di garanzia fidi per il credito al commercio, turismo e serviziCon sede legale in **Como – 22100 – Via Ballarini, 12**Sede operativa in **Como – 22100 – Via Manzoni, 4**Telefono **031/300315** – Fax **031/300434**E-mail: **info@fidicomtur.it**Sito internet: **www.fidicomtur.it**Iscrizione al Registro Imprese di **Como: 11470 - REA CO 163306**Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **00756420139**Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A109713**Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: **27314**

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)	
Sig. _____	Qualifica _____
Società _____	
Con ufficio e indirizzo in _____	
Telefono fisso _____	Telefono cellulare _____
Fax _____	indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____ al n° _____	

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di **Fidicomtur Soc.Coop.** (di seguito **FIDICOMTUR**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di FIDICOMTUR (di seguito **Soci**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare, FIDICOMTUR rilascia garanzia fideiussoria di tipo sussidiario, di norma in misura pari al 50%, in favore dell'Intermediario che eroga il finanziamento in favore del Socio.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** FIDICOMTUR si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio è tenuto a rimborsare FIDICOMTUR degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

FIDICOMTUR, in qualità di garante e secondo le modalità previste dalla Convenzione in essere con l'Intermediario, riconoscerà al medesimo la relativa percentuale di garanzia fornita, fatti salvi i propri diritti di surroga.

I Soci di FIDICOMTUR sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (imprese PMI), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa, di norma, **nella misura del 50%**.

L'operazione di finanziamento a medio/lungo termine assistita da garanzia può essere inclusa tra le operazioni ammissibili alla misura di facilitazione della **Commissione Europea** attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo per gli investimenti) tramite rilascio di controgaranzie per il periodo 19 luglio 2012-19 luglio 2014. Sulla base del regolamento emanato, le finalità di finanziamento ammissibili sono le seguenti:

- (A) sviluppo di attività a lungo termine (quali, ad es., passaggi di attività, investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali);
- (B) ottenimento di capitale circolante, esclusivamente ad aziende in bonis su tutto il sistema bancario al momento della richiesta;
- (C) attività riguardanti l'innovazione (quali, ad es., lo sviluppo tecnologico e l'acquisizione di licenze e brevetti);
- (D) start up (aziende iscritte al R.I. da non più di ventiquattro mesi).

In caso di ammissione alla facilitazione:

- il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- FIDICOMTUR di norma presta garanzia per una percentuale minima del 50% sul finanziamento erogato. Qualora sia necessario per consentire l'accesso al credito dei Soci, FIDICOMTUR si impegna ad aumentare fino all'80% la percentuale della garanzia erogata all'Intermediario. Allo scopo di offrire un particolare sostegno alle Start Up lombarde, FIDICOMTUR potrà garantire all'80% i finanziamenti di importo massimo pari ad € 40.000 per singola azienda;
- FIDICOMTUR si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo di almeno il 25%.

FIDICOMTUR, previa autorizzazione concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI (ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a), potrà operare con il medesimo Istituto.

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia, si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex legge 662/96 FIDICOMTUR si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo del 40%.

FIDICOMTUR pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci.

La garanzia viene rilasciata da FIDICOMTUR per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'**ammissione a Socio** di FIDICOMTUR e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di FIDICOMTUR come previsto dall'art. 10 dello Statuto.

FIDICOMTUR può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto, si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte di FIDICOMTUR al Socio, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia e il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio a FIDICOMTUR delle competenze spettanti.

Il Socio ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

COMPETENZE DI FIDICOMTUR SOC. COOP.

Quota di capitale sociale:

- 1,50% dell'ammontare dell'operazione richiesta e dei residui di eventuali operazioni già in corso, fermo restando il minimale previsto di € 250,00.
- Nel caso in cui, un'impresa già socia, dovesse possedere una quota non sufficiente, dovrà sottoscrivere e versare una somma integrativa, multipla di € 50,00 e arrotondata per eccesso nel caso di frazioni, che, sommata a quanto già posseduto, raggiunga il valore di quota corrispondente al rapporto percentuale sopra indicato.
- La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia FIDICOMTUR, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2532 e 2535 C.C a seguito di richiesta di recesso dalla qualità di socio.

Costo prestazione garanzia:

- Operazioni a Medio Lungo Termine
1,40% annuale calcolato sul rischio che verrà assunto da ASCONFIDI LOMBARDIA;
 - o nel caso in cui la pratica venga controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) la commissione verrà scontata del 40%;
 - o nel caso in cui la pratica sia assistita da garanzie reali (senza Fondo Centrale di Garanzia MCC) la commissione verrà scontata del 20%;
- Operazioni a Breve Termine
2,50% calcolato sul rischio che verrà assunto da ASCONFIDI LOMBARDIA;
 - o nel caso in cui la pratica venga controgarantita dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) la commissione verrà scontata del 40%;

Spese di Istruttoria:

- Spese di Istruttoria: 0,30% sul finanziato con un minimo di € 250,00 e un massimo di € 800,00 (di cui €100 da riscuotere all'atto della sottoscrizione della domanda);

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo 0,35% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione.

La Cooperativa rilascia la garanzia sino a 96 mesi, fermo restando che i finanziamenti possono avere anche durata maggiore.

Il tutto verrà trattenuto al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, deposito e quota sociale relativi all'operazione.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la commissione di garanzia non sarà rimborsabile al socio.

PROCEDURE DI RECLAMO

FIDICOMTUR SOC.COOP.

Il Socio può presentare reclamo alla **Funzione Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a: a Fidicomtur Soc.Coop. – Funzione Reclami – Via Manzoni, 4 – 22100 Como;
- E-mail indirizzata a: fidicomtur@legalmail.it

La Funzione Reclami deve rispondere entro trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF)⁽¹⁾. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi⁽²⁾.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di cinquanta occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di dieci occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Debitore Principale: è l'Impresa Socia. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale FIDICOMTUR garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia.

Garante: è FIDICOMTUR che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Controgarante: è il soggetto che garantisce la garanzia, rilasciata da FIDICOMTUR.

Coobbligati: Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

Fondo di Garanzia per le PMI: per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche, reperibili sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno - www.mcc.it

¹⁾ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

²⁾ Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro trenta giorni dalla relativa pronuncia.